

CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DEL TIROCINIO SANITARIO PREVISTO NEL CORSO PER OPERATORE SOCIO-SANITARIO

Tra

L'Agenzia Formativa IANNAS srl, di seguito denominata Soggetto Promotore, P. IVA 03601620929 con sede in Piazza IV Novembre, 36/38 Quartu Sant'Elena, in seguito denominato più brevemente "ENTE", nella persona del Rappresentante Legale, Dott.ssa Patrizia Soru nata a Quartu Sant'Elena il 04/08/1975

E

L'Azienda Azienda Ospedaliero Universitaria Di Sassari, Viale San Pietro Palazzo Bompiani n. 10 - Partita IVA 02268260904 qui rappresentata dal Direttore Generale Dott. Antonio Lorenzo Spano, e domiciliato ai fini del presente atto presso la sede della detta AOU SS di seguito per brevità denominata "AZIENDA"

Premesso

- Che la Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, ha approvato l'Attività Formativa Autofinanziata per il Conseguimento della Qualifica di Operatore Socio Sanitario con formazione complementare in assistenza sanitaria (OSSS) con un percorso Formativo di 350 ore;
- Che IANNAS SRL con Determinazione N.121 protocollo n. 1479 del 13/01/2021 ha avuto l'Approvazione del Progetto Didattico per n. 2 EDIZIONI con autorizzazione ad avviare le attività;

Tabella riepilogativa dell'attività formativa affidata:

CODICE CORSO	SEDE FORMATIVA	NUMERO ALLIEVI	ORE PREVISTE TIROCINIO SANITARIO
44254/2020/IANNAS/OSSS350/SASSARI	Sassari, Via Giovanni Prati 22/28	25	175

- Che l'ENTE per la realizzazione del Tirocinio Sanitario della durata di n°175 ore, ha necessità di inserire gli allievi previsti nei corsi in Aziende Sanitarie;
- Che l'ENTE per la realizzazione dei percorsi formativi ha necessità di avvalersi di collaborazione esterna a tempo determinato, regolata ai sensi dell'art. 9 della L.R. 02/03/1982, N° 7;

- Visto il D.M. n. 142 del 25.03.1998 “Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge 24.06.1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento”.

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della convenzione

ART.1

Costituiscono oggetto della presente convenzione le condizioni e le norme di regolamentazione del Tirocinio che sarà svolto presso i Presidi Ospedalieri dell’AOU di Sassari da **n. 3 tirocinanti**, secondo un piano finalizzato al raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto per il corso su indicato e regolarmente avviato.

ART. 2

- L’AZIENDA dispone di strutture, attrezzature e capacità organizzative idonee per la realizzazione del Tirocinio di cui alla presente convenzione;
- L’AZIENDA si impegna a mettere a disposizione strutture, attrezzature ed organizzazione, ai fini della realizzazione del programma di tirocinio;
- L’AZIENDA si impegna a svolgere le funzioni di tutoraggio del Tirocinio Sanitario per il tramite del Servizio delle Professioni Infermieristiche presso le unità operative aziendali.
- Verrà garantita ai tirocinanti la possibilità di effettuare il tirocinio presso le strutture ospedaliere sotto la supervisione del personale dipendente, coordinatore o personale allo scopo incaricato, senza che ciò debba comportare oneri aggiuntivi allo stesso personale dipendente
- Durante il periodo di tirocinio i tirocinanti avranno presso i Presidi Ospedalieri della ASSL di Nuoro i referenti nominati dal Servizio Professioni Infermieristiche e Ostetriche Zona Centro.

ART. 3

Per la prestazione di Tirocinio IANNAS SRL si impegna a corrispondere all’AZIENDA AOU Sassari un rimborso per importo lordo comprensivo di IVA corrispondente a € 1,20 (euro uno/20) per ciascuna ora di tirocinio, per allievo, che sarà corrisposto a seguito di rilascio di apposita fattura. Il compenso suindicato verrà corrisposto solo relativamente alle ore effettivamente svolte dagli allievi. La

prestazione verrà liquidata a immediata conclusione dell'attività di tirocinio.

ART. 4

Il Tirocinio, che si configura come completamento del percorso formativo, non dovrà avere finalità produttive, salvo il tempo necessario al raggiungimento degli obiettivi didattici e formativi e di acquisizione delle conoscenze dei sistemi produttivi aziendali.

ART.5

Gli allievi tirocinanti effettueranno, nelle giornate di presenza in AZIENDA, un orario di tirocinio concordato con l'ENTE: i contenuti, i tempi, il calendario e la modalità di realizzazione del Tirocinio sono inseriti in uno specifico crono programma proposti dall'ENTE e concordati con l'AZIENDA.

L'ENTE si impegna a fornire agli allievi in tirocinio le divise e le calzature adeguate, nonché un cartellino di riconoscimento.

ART. 6

Trattandosi di una esperienza di formazione è evidente che la presenza degli allievi in struttura non farà sorgere nessun diritto di natura occupazionale, retributiva o di qualunque altro genere. (art. 18, comma 1, lettera d della Legge n° 196 del 1997).

ART.7

La realizzazione del tirocinio non comporterà per l'AZIENDA alcun onere finanziario, né obblighi di alcuna natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione.

ART.8

Durante il tirocinio, l'AZIENDA si impegna a garantire l'effettiva realizzazione del programma di formazione.

In caso di inadempienze gravi e ripetute, da parte del soggetto promotore o del soggetto ospitante, ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dalla stessa. Il recesso dovrà essere comunicato tramite posta elettronica certificata.

ART. 9

Gli allievi in tirocinio godono di apposita copertura INAIL posizione n. 1-22347852 e responsabilità civile che verrà stipulata contestualmente all'avvio del tirocinio e i cui estremi saranno indicati in ciascun progetto formativo che sarà condiviso con l'Azienda.

Gli allievi sono inoltre in regola con le vaccinazioni e la certificazione di idoneità al lavoro ai sensi dell'art.2 del D.lgs n. 81/2008. In caso di infortunio dell'allievo/a l'AZIENDA deve informare immediatamente l'ENTE.

L'Agenzia Formativa allega in copia la certificazione di "Idoneità alla mansione" per ciascun allievo, rilasciata dal Medico competente Iscritto all'albo.

ART. 10

Durante il periodo di presenza in azienda gli allievi tirocinanti saranno tenuti ad osservare le norme disciplinari previste dal C.C.N.L., a rispettare rigorosamente la normativa di cui al Regolamento UE 679/2016, al D.lgs 196/2003 e s.m.i, nonché gli eventuali regolamenti e altre disposizioni aziendali in materia di trattamento dei dati personali.

Qualora l'AZIENDA ravvisasse mancanze particolarmente gravi o un comportamento scorretto da parte degli allievi, potrà chiedere alla Direzione del Corso di interrompere lo stage formativo.

In conformità al Regolamento UE 679/2016, il soggetto promotore ed il soggetto ospitante, assumono l'impegno a trattare i dati personali che verranno fra di essi reciprocamente comunicati nel corso dello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, per le sole finalità indicate nella stessa ed in modo strumentale all'espletamento della convenzione medesima, nonché per adempiere esclusivamente ad obblighi di legge, della normativa comunitaria e/o prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali ed in ogni caso con modalità tanto manuali quanto automatizzate rispettose dei principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare comunque la riservatezza e i diritti degli interessati e nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati, secondo le prescrizioni del Regolamento UE.

Resta inteso che la violazione delle previsioni contenute nel presente articolo espone la Parte inadempiente al risarcimento in favore dell'altra Parte di danni eventualmente cagionati.

ART.11

La Convenzione avrà validità di dodici mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto.

ART.12

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si rinvia alle norme di legge e di regolamento in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale.

ART.13

La risoluzione di eventuali controversie tra le parti sarà di competenza del Tribunale Ordinario di Cagliari.

ART. 14

La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo sin dall'origine, ai sensi dell'art. 24 della Tariffa – Parte II del D.P.R. 642/72, assolta totalmente dal soggetto promotore e sarà registrata solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, punti 1, del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 e dell'art. 4 della Tariffa – Parte II, annessa al medesimo Decreto, con spese a carico della parte richiedente.

ART. 15

La presente convenzione è redatta in forma digitale e sottoscritta mediante apposizione della firma

elettronica, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della legge 241/1990, come modificato dal D.L. 179/2012 convertito in Legge n. 22/2012, previa lettura, approvazione e conferma delle clausole in essa contenute.

Letto, confermato e sottoscritto in ogni sua parte

Cagliari, 12/05/2022

AOU SASSARI

Agenzia Formativa

IANNAS srl

Dott.ssa Patrizia Soru

(Firmato digitalmente)

Dott. Antonio Lorenzo Spano

(Firmato digitalmente)
